

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1675

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINI, TATARELLA, POLI BORTONE, IGNAZIO LA RUSSA, ROSITANI, ABBA-TANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Riordinamento delle istituzioni scolastico-educative non statali

Presentata il 2 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oltre trenta-quattro anni addietro la Corte costituzionale con sentenza n. 36 del 19 giugno 1958 si pronunciava in materia di procedure per l'apertura e la chiusura di istituzioni scolastico-educative non statali e dichiarava illegittime le norme dell'unica legge vigente in materia (n. 86 del 19 gennaio 1942).

Durante questo periodo non è stato possibile far approvare alcuna legge che colmasse il grave vuoto legislativo, di cui la stessa Corte costituzionale si era preoccupata esprimendo la certezza che « si provvederà con l'auspicabile sollecitudine ad eliminare la lacuna provocata dalla non aderenza alla Costituzione della disciplina oggi in vigore ».

Dal 1958 ad oggi sono state presentate diverse proposte di legge ma nessuna di esse è mai giunta alla discussione ed è stata comunque tradotta in legge.

Il motivo è probabilmente da attribuire soprattutto al fatto che queste proposte di legge tendevano ad interpretare in maniera distorta l'articolo 33 della Costituzione, il quale non soltanto tutela la libertà di iniziativa nel campo della scuola privata, ma prevede anche il noto dispositivo sulla « parità ». Si trattava quindi di articolare non soltanto le norme relative all'apertura, al funzionamento ed al controllo delle comuni istituzioni scolastiche private che non rilasciano titoli di studio (fra cui vi sono anche scuole di dubbia funzionalità e se-

rietà operanti nel settore artigiano-professionale), ma anche le norme relative alla parità, parola nuova che non trovava riscontro nell'ordinamento precedente, in quanto le scuole che oggi si chiamano parificate godono per legge del riconoscimento legale degli esami e degli studi in esse percorsi. Sull'attuazione di questo principio non è mai stato possibile raggiungere un accordo fra i partiti, soprattutto perché le istituzioni private, sempre in forza dell'articolo 33 della Costituzione, possono nascere liberamente ma « senza oneri per lo Stato », mentre tutte le proposte di legge d'iniziativa democristiana, in un modo o nell'altro, ipotizzano l'eventualità di interventi finanziari dello Stato quanto meno nel settore della scuola dell'obbligo.

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale con la normativa prevista nella proposta di legge in esame non intende aggirare il dettato costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione. Anzi respinge decisamente l'interpretazione sofisticata che alcune forze politiche intendono dare alla frase « senza oneri per lo Stato ». Tale assunto, a nostro avviso, non si presta ad alcuna discutibile interpretazione tanto è chiaro e categorico.

D'altra parte non si può ricordare il dettato costituzionale esclusivamente quando fa comodo ai partiti di regime, ignorando in maniera costante le norme costituzionali che dal 1948 lo « Stato », non ha voluto o saputo attuare.

Occorre sempre correlare tra di loro i principi generali enunciati dai vari articoli della Costituzione per cui, nel merito di questo particolare problema, una pratica attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, si può conseguire soltanto attraverso l'approvazione della norma prevista dall'articolo 5 della proposta di legge. Con la nostra proposta, infatti, non intendiamo privilegiare la scuola non statale, facendo carico allo Stato di oneri che costituzionalmente non gli competono, ma favorire la rimozione di quegli « ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ».

La nostra proposta, che si inquadra ovviamente nella concezione dello Stato quale sintesi armonica delle esigenze e della volontà della Nazione, oltre a garantire ampi spazi di libertà in ambito educativo, tende ad evitare che la scuola non statale si trasformi gradualmente in un'area privilegiata riservata esclusivamente ai figli delle famiglie abbienti. Nè, d'altra parte, l'ordinamento scolastico statale di ogni ordine e grado dovrà in alcun modo temere la concorrenza delle istituzioni scolastiche non statali, se ritroverà efficienza, funzionalità, prestigio e contenuti culturali attraverso il riordinamento di tutta la sua struttura come da noi previsto in altre proposte di legge.

Il vuoto legislativo che si è consolidato da quasi trentacinque anni ha prodotto effetti molto dannosi che è necessario mettere in evidenza, almeno per quanto riguarda quelli più vistosi, che sono i seguenti.

1) Si è assistito ad una vera e propria proliferazione di iniziative scolastico-educative al di fuori di ogni più elementare conoscenza della loro esistenza da parte delle autorità centrali e periferiche; non si sa chi le gestisca né chi le diriga né come funzionino e nemmeno quale tipo di attività scolastiche svolgano. Si hanno fondati motivi di sospettare che dietro a certe facciate si occultino talvolta interessi illegittimi, come quello di docenti di scuole di Stato presso le quali poi gli alunni privatisti sono indirizzati per sostenere esami di idoneità o di maturità.

2) La totale assenza di disposizioni di legge relative alle modalità da seguire per l'apertura delle scuole ha indotto l'amministrazione dello Stato a sostituirsi alle leggi, mediante un complesso apparato di circolari che sono state emesse in questi ultimi anni.

L'inizio di questa vicenda va riportato al periodo immediatamente successivo alla pronuncia ricordata della Corte costituzionale. I privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le società che intendevano aprire nuove scuole mal si rassegnavano

all'idea di non poter ottenere alcuna autorizzazione preventiva; quindi, si rivolgevano alle autorità scolastiche e con una sorta di autodenuncia chiedevano che esse prendessero atto dell'esistenza delle istituzioni scolastiche denunciate.

Il Ministero della pubblica istruzione ha finito con l'aderire a queste richieste; ha deciso cioè di esaminare le denunce volontarie di apertura delle nuove scuole e di prendere atto della loro esistenza, ma alle condizioni che esso Ministero riteneva di dover imporre: condizioni che dapprima furono identiche a quelle della citata legge n. 86 del 1942, dichiarate incostituzionali, ma che col decorso del tempo sono diventate via via sempre più rigide e pesanti.

È stata una politica dissennata, che ha innescato il fenomeno di cui al precedente punto 1, essendo oggi più difficile ottenere una « presa d'atto » di quanto non fosse trent'anni addietro ottenere una autentica « autorizzazione » per decreto del Ministro della pubblica istruzione; è chiaro che a chiedere la presa d'atto sono soltanto quei gestori più seri e responsabili che intendono ottenere un riconoscimento di esistenza purchessia, per offrire una decorosa immagine di sé e della propria istituzione.

Il Ministero della pubblica istruzione ha poi fatto di peggio: ha preteso che la presa d'atto venisse formalmente richiesta quando si trattava di scuole destinate a chiedere il riconoscimento legale.

Così un espediente di mera origine burocratica, a cui si era fatto ricorso sia pure per una lodevole intenzione, è diventato strumento di potere della pubblica amministrazione che lo usa a propria discrezione, senza rendere conto ad alcuno del proprio operato e senza che il soggetto del provvedimento possa in alcun modo reagire, difendendosi o chiedendo conto di eventuali decisioni sfavorevoli.

La situazione è peggiorata da quando nel 1973 la legge istitutiva dell'IVA dichiarava esenti da tale imposta le prestazioni didattiche rese da istituti riconosciuti, inclusi vitto e alloggio per gli istituti di educazione (collegi-convitti, educandati). Il Ministero della pubblica istruzione si è sentito ancor più indotto a stringere i

freni di fronte alle autodenunce di apertura, ad inasprire i requisiti richiesti ai gestori, a tutelare così il diritto all'esenzione IVA che — essendo prevista per le scuole « riconosciute » dalle autorità competenti (riconoscimento di esistenza) — non poteva essere invocato dalle scuole « clandestine », che non avevano cioè richiesto la « presa d'atto »; senza nemmeno considerare che, in realtà, questa esenzione opera soltanto a favore delle famiglie, che risparmiano l'IVA sulle rette scolastiche, mentre va tutto a danno della scuola che, non riscuotendo l'IVA dagli alunni, non può operare nessuna detrazione dall'imposta e cioè non può recuperare tutta l'IVA pagata sugli acquisti, sui materiali, sugli apparecchi scientifici, sulle manutenzioni, sulle derrate alimentari, per le mense, eccetera.

Sta di fatto che il giro di vite nelle procedure di « presa d'atto » è stato dato nel periodo successivo alla legge istitutiva dell'IVA, con la circolare ministeriale n. 214 del 18 settembre 1974 e con altre successive.

La realtà dunque è questa: il vuoto legislativo creato dalla citata sentenza della Corte costituzionale del 1958 ha provocato un enorme disordine nel settore: ha fatto proliferare le scuole clandestine, ha limitato il numero di scuole serie che non intendono nascondersi dietro la *vacatio legis*, ha scoraggiato nuove iniziative, ha avvelenato i rapporti tra scuole notificate alle autorità e scuole del sottobosco; ma soprattutto ha spinto la pubblica amministrazione a sostituirsi drasticamente alla legge, a diramare circolari prive di contenuto giuridico e facilmente impugnabili, e quindi ad imboccare la strada dell'abuso, della prevaricazione, della prepotenza spesso ispirata ad oscuri retroscena politici, a pressioni di parte, ad impulsi e reazioni del momento, senza alcun serio ancoraggio a principi giuridici riconosciuti.

3) Con la creazione delle regioni e quindi con l'attuazione del principio contenuto nell'articolo 117 della Costituzione, si sono trasferite alle regioni stesse tutte

le competenze in materia di istruzione artigiano-professionale. Nessuno si è preoccupato di dare alle regioni qualche direttiva generale sulla situazione di fatto esistente, con particolare riferimento al senso ed al contenuto della sentenza n. 36 del 1958 della Corte costituzionale, che ha chiaramente rivendicato il diritto del cittadino di aprire istituzioni scolastiche ed educative di ogni genere. Per conseguenza si è assistito ad un prevedibile fenomeno di emanazione di norme completamente diverse da una regione all'altra o anche al totale assenteismo delle regioni stesse.

Fra l'altro è stata trasferita alle regioni la competenza per le scuole che un tempo erano controllate dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica obbligatoria, sempre a norma della citata legge 19 gennaio 1942, n. 86 (articolo 1, ultimo comma).

Nessuno si è sostituito ai consorzi che hanno cessato di esistere praticamente con il 1° gennaio 1978. Migliaia di scuole di stenografia, corsi di lingue, corsi di taglio e cucito, eccetera, si trovano nel limbo della incertezza perché le regioni non hanno alcun punto di riferimento legislativo e in qualche caso hanno commesso, come ha fatto la regione Lazio, incredibili eccessi di potere, mettendo praticamente queste scuole fuori legge attraverso l'imposizione di ripresentare *ex novo* una domanda, come se le autorizzazioni regolarmente concesse dai consorzi fossero tutte decadute; il che è assolutamente errato, perché la legge ha semplicemente trasferito i poteri dei consorzi stessi alle regioni le quali, pertanto, ereditano tutti gli atti legittimamente compiuti dagli *ex* consorzi e al massimo dovrebbero sostituirsi nell'esercizio dei poteri che la legge stessa aveva loro conferito.

Per poter impostare correttamente una nuova legge su questa complessa materia, torna senz'altro opportuno ricordare alcuni principi che sono stati sottolineati dalla più volte citata sentenza n. 36 del 1958 della Corte costituzionale. Essi sono i seguenti:

a) l'articolo 33 della Costituzione in materia di istruzione anzitutto assicura la libertà di insegnamento dell'arte e della

scienza, il che significa che qualsiasi cittadino ha il diritto di insegnare arte e scienza in quanto se ne ritenga capace. Occorre quindi procedere con prudenza prima di fissare limiti troppo stretti a questo diritto, che risulterebbero incostituzionali, basandosi, ad esempio, soltanto sul possesso di determinati titoli di studio. Per questo motivo suggeriamo di seguire il criterio, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e di quelle educative meramente private, di richiamare essenzialmente il concetto della responsabilità del gestore nella scelta di persone idonee a svolgere le funzioni cui verranno addette, siano esse di carattere scolastico-didattiche vere e proprie o di formazione educativa;

b) lo stesso articolo 33 della Costituzione assicura poi la libertà di istituire scuole e istituti di educazione (cosiddetta libertà della scuola, terzo comma). Quest'ultima libertà, per espressa enunciazione della Carta costituzionale, è un diritto riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche. D'altra parte, però, soggiunge la Corte costituzionale, ogni diritto nasce limitato, dovendo armonizzarsi con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute.

Non può quindi escludersi che in materia di diritto costituzionale garantito vengano ammessi dei poteri statali, purché si tratti di poteri legati a interesse generale (la sicurezza, la sanità, la moralità, la fede pubblica), la cui protezione mira ad evitare un esercizio socialmente dannoso e pericoloso del diritto garantito.

Essenziale è che questa potestà venga ben puntualizzata così da non lasciare un margine eccessivamente ampio alla discrezionalità.

Considerando questi elementi e valutando le norme attuali che il Ministero della pubblica istruzione dal canto suo ha preteso di applicare per le denunce spontanee di apertura presentate da gestori di scuole private, abbiamo elencato una serie di documenti tendenti appunto ad assicurare ad esempio che, i locali siano igienicamente idonei, presentino requisiti di sicurezza nei confronti di possibili incidenti, come il cedimento di pavimenti, soffitti o

muri ed infine anche di sicurezza antincendi. A proposito di quest'ultima, abbiamo proposto di conferire al Governo la delega per l'emanazione di norme attuative, perché i certificati di sicurezza antincendi, attualmente pretesi dal Ministero della pubblica istruzione per la presa d'atto e ancor più per i riconoscimenti legali, fanno parte di un'unica disciplina che è stata creata per il controllo delle industrie e i depositi di materie pericolose: norme ovviamente severe trattandosi di materie pericolose, ma che diventano incomprensibili e inaccettabili se riferite ad una scuola, dove tutt'al più si potrebbe sprigionare un principio di incendio nell'archivio, nella biblioteca. Invece, per la sicurezza statica dei locali abbiamo proposto la presentazione di una perizia giurata di parte, che ci sembra largamente sufficiente, avendo l'esperienza dimostrato che la pretesa attuale del Ministero della pubblica istruzione (e di qualche regione) di far presentare un certificato di agibilità per uso scolastico rilasciato dagli uffici tecnici comunali è innattuabile; infatti mancano chiare disposizioni di legge che stabiliscano con precisione che cosa si intende per « agibilità per uso scolastico » quali requisiti debbano possedere i locali, i pavimenti, i soffitti, le finestre, eccetera: a seconda dei regolamenti di edilizia comunali, le norme mutano da comune a comune, il che rende in pratica estremamente problematico ottenere dagli uffici tecnici il documento in questione.

Per quanto riguarda poi le modalità da seguire per l'avvio di una nuova istituzione scolastica, abbiamo interpretato lo spirito della Costituzione eliminando l'obbligo di chiedere ed ottenere una vera e propria autorizzazione preventiva dell'autorità competente, sostituendola con una denuncia del gestore interessato, che è resa obbligatoria in ogni caso e che determina, una volta accolta, il riconoscimento di esistenza e il diritto all'iscrizione in appositi albi: uno riservato alle istituzioni scolastico-educative, la cui competenza interessi e riguardi la pubblica istruzione, e l'altro riservato alle rimanenti istituzioni scolastiche di tipo

artigiano-professionale, che rientrano nell'ambito di competenza delle regioni.

Analogamente è stato fissato il principio dell'obbligo di esercitare la vigilanza sulle istituzioni scolastiche che ottengono il riconoscimento di esistenza, essenzialmente per accertare che nel tempo permangano le condizioni in base alle quali è stato concesso il riconoscimento.

A tutela della buona fede degli istituti, anche nei confronti del mondo del lavoro che orbita intorno a ciascuno di essi, è stato introdotto l'obbligo di applicare i contratti di lavoro stipulati in sede nazionale e depositati al Ministero del lavoro.

È stata anche proposta la creazione in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione di un'apposita sezione per la scuola non statale, che dovrebbe occuparsi di tutti gli affari riguardanti l'istruzione non statale, comunque e da chiunque gestita e comunque e da chiunque abbia tratto origine ed esistenza tenendo presente che in certi casi non è tanto competente il Ministero della pubblica istruzione in sedi diverse (come la direzione generale per l'istruzione media non statale e la direzione generale per gli scambi culturali con l'estero), ma lo sono anche gli altri Dicasteri, come quello della sanità per certe scuole di tipo infermieristico e delle altre arti sanitarie, nonché eventualmente altri Dicasteri che creano tipi di scuole speciali e particolari non rientranti nell'ambito vero e proprio della scuola di Stato.

Un'ultima considerazione sarebbe da fare tenendo presente la legge quadro sull'istruzione professionale.

Questa legge dovrebbe fornire indicazioni, che sono tuttora mancanti, in materia di istruzione artigiano-professionale, come si faceva per quei corsi un tempo controllati dagli ex consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, il cui funzionamento ormai è entrato a far parte delle competenze regionali. La legge quadro praticamente consente che vengano create scuole in questo ambito esclusivamente per iniziativa delle regioni e di enti che non abbiano scopo di lucro: quindi essa mette fuori di ogni diritto in materia tutti i cittadini italiani che hanno istituito

scuole, che pur rientrando nell'ambito di attività commerciali contestualmente offrono un servizio di istruzione con finalità educative e sociali.

Per gli stessi motivi in base ai quali un cittadino mette in piedi una qualsiasi impresa, sembra che non ci si sia nemmeno accorti della colossale violazione che in tal modo verrebbe fatta nei confronti dell'articolo 33 della Costituzione e conseguentemente della discriminazione che verrebbe a costituirsi tra un privato cittadino e l'ente giuridico — che posseggono il diritto costituzionale garantito di isti-

tuire scuole di ogni ordine e grado — e gli enti che dicono o danno ad intendere di non perseguire scopo di lucro. In pratica si metterebbero al bando parecchie migliaia di istituzioni scolastiche che oggi si occupano dei settori da noi indicati, che provvedono da decenni a soddisfare l'esigenza di preparare al lavoro, agli impieghi e ai servizi intermedi centinaia di migliaia di giovani che nessun altro ente, regioni incluse, potrà mai sostituire soprattutto in forme così capillari ed efficienti; a parte poi la questione costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI E COMUNI

ART. 1.

(Norme generali).

1. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, comunque impartita e da chiunque gestita, si esplica secondo i principi di cui agli articoli 33, per quanto attiene alle istituzioni scolastico-educative, e 117 della Costituzione, per quanto attiene all'istruzione artigiana e professionale, nei limiti indicati dalla presente legge.

ART. 2.

(Diritti comuni).

1. I soggetti privati hanno il diritto di istituire istituzioni scolastico-educative di ogni ordine e grado. Alle istituzioni scolastico-educative promosse da soggetti stranieri si applicano le norme riguardanti le scuole non statali. Per l'autorizzazione alla loro apertura ai sensi della presente legge il Ministro della pubblica istruzione richiede il parere del Ministro degli affari esteri.

2. Le istituzioni scolastico-educative gestite da soggetti privati si distinguono in « scuole autorizzate », che non rilasciano titoli di studio riconosciuti dallo Stato ma soltanto attestati di frequenza, e « scuole paritarie », che rilasciano certificati o titoli equipollenti a quelli rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali.

3. Le denominazioni stabilite dalla legge per le istituzioni scolastico-educative statali possono essere assunte da istitu-

zioni scolastiche non statali soltanto quando esse abbiano strutture, fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgano il programma d'insegnamento in uno stesso numero di anni e con analogo orario.

4. L'autorizzazione ad aprire un'istituzione scolastico-educativa è disposta dal provveditore agli studi, o dalla regione ai sensi del comma 6 ove si tratti di istituzioni scolastico-educative di formazione professionale soggette alla competenza delle regioni e di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

5. La parità è disposta dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del provveditore agli studi territorialmente competente, sentiti il consiglio scolastico provinciale e la sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16, nonché le regioni per le scuole gestite o autorizzate da queste ultime.

6. L'autorizzazione per le istituzioni scolastico-educative di formazione professionale di cui al comma 4 è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il consiglio scolastico provinciale competente. Le istituzioni scolastico-educative di formazione professionale possono assumere le denominazioni delle corrispondenti istituzioni pubbliche gestite dalla regione o da altri enti a seguito di autorizzazione della regione.

7. Le istituzioni scolastico-educative private possono altresì essere pareggiate ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

8. Le istituzioni scolastico-educative private devono recare la denominazione « autorizzata », « paritaria-pareggiata » o « paritaria », e precisare il tipo di istituzione gestita o il tipo di attività didattica svolta.

9. La presente legge si applica ai collegi, ai convitti, ai collegi-convitto, agli educandi in quanto rientrati tra gli istituti di educazione.

10. L'insegnamento impartito sotto la diretta responsabilità dei genitori ai propri figli da coloro che esercitano la pote-

stà è soggetto soltanto alle norme riguardanti l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

ART. 3.

(Apertura di istituzioni scolastico-educative all'estero).

1. Soggetti privati di nazionalità italiana possono aprire all'estero istituzioni scolastico-educative paritarie e pareggiate con la procedure previste dalla presente legge.

2. L'autorizzazione all'apertura è subordinata al parere della locale rappresentanza diplomatica italiana, con il consenso del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

ART. 4.

(Istituzioni scolastico-educative gestite da enti pubblici).

1. Gli enti pubblici diversi dalle regioni possono gestire istituzioni scolastico-educative autorizzate con l'obbligo della iscrizione nell'elenco nazionale e nei rispettivi albi regionali di cui agli articoli 7 e 9. Il pareggiamento e la parità di tali istituzioni sono concessi con la procedura stabilita per le altre istituzioni scolastico-educative.

ART. 5.

(Autorizzazione all'apertura).

1. Nessuna istituzione scolastico-educativa gestita da soggetti pubblici o privati può essere aperta se non è stata preventivamente autorizzata o dichiarata « paritaria » ai sensi della presente legge.

2. L'autorizzazione di istituzioni scolastico-educative non comporta alcun onere per lo Stato, per le regioni e per ogni altro ente pubblico.

3. Allo scopo di favorire l'esercizio del diritto allo studio nel rispetto dell'interesse delle famiglie ad una libera scelta

tra istituzioni statali e non statali, sono previste borse di studio per gli alunni capaci e meritevoli che intendano frequentare istituzioni scolastico-educative non statali.

4. L'ammontare delle borse di studio di cui al comma 3 destinate ai meno abbienti non può essere inferiore al 90 per cento dell'importo della retta dell'istituzione scolastico-educativa che il candidato intende frequentare.

5. Le borse di studio di cui ai commi 3 e 4 sono versate dal Ministero della pubblica istruzione direttamente alle amministrazioni delle istituzioni scolastico-educative entro e non oltre il primo mese di lezione.

6. L'ammontare delle borse di studio da assegnare agli alunni frequentanti istituzioni scolastico-educative all'estero è fissato con decreto del Ministro degli affari esteri.

ART. 6.

(Condizioni per l'apertura).

1. Il diritto di istituire istituzioni scolastico-educative di cui all'articolo 1 è soggetto alle seguenti condizioni:

a) che il richiedente sia cittadino italiano maggiorenne in possesso di certificato di buona condotta morale e civile. Per gli enti riconosciuti il legale rappresentante deve documentare il riconoscimento dell'ente e la propria capacità di agire per conto dell'ente stesso; per gli enti, le società e le associazioni non riconosciute i medesimi requisiti devono essere posseduti da chi presiede o dirige l'istituzione secondo lo statuto o l'accordo dei soci;

b) che il richiedente comunichi per iscritto all'inizio di ogni anno scolastico all'autorità scolastica competente il tipo di istituzione che intende organizzare, il piano delle attività educative, l'elenco del personale direttivo e docente cui intende affidare, sotto la propria responsabilità, incarichi direttivi, didattici ed educativi. I docenti delle scuole autorizzate devono es-

sere abilitati all'insegnamento o essere in possesso dei titoli validi per la partecipazione ai concorsi di cattedra corrispondente nelle scuole statali, compresi i docenti di materie tecnico-pratiche. Per le istituzioni scolastico-educative di formazione professionale le cattedre possono essere affidate anche ad esperti del mondo del lavoro, secondo norme emanate con legge regionale;

c) che il richiedente alleggi i seguenti documenti relativi alla sede prescelta per le istituende attività di istruzione e di educazione:

1) certificato dell'autorità sanitaria competente che attesta l'idoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo;

2) pianta planimetrica dei locali e relativa perizia tecnica giurata da cui risulti l'agibilità e la sicurezza dei locali in relazione alla prevedibile popolazione scolastica, tenute presenti le prescrizioni vigenti per l'edilizia scolastica. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, è stabilito lo spazio minimo per ogni alunno frequentante da rispettare nelle sedi scolastiche di nuova costruzione;

3) certificato di sicurezza contro gli incendi rilasciato dai comandi dei vigili del fuoco a norma della legge 26 luglio 1965, n. 966, e del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, paragrafo 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

d) che il richiedente fornisca all'inizio di ogni anno scolastico un elenco aggiornato delle attrezzature e dei sussidi didattici, dei materiali scientifici e degli strumenti di studio di lavoro o di esercitazione a disposizione degli alunni.

2. La vigilanza sanitaria nelle istituzioni di cui alla presente legge è affidata ai funzionari e alle strutture a ciò preposte per le scuole statali.

ART. 7.

(Albi regionali).

1. L'inizio delle attività delle istituzioni scolastico-educative deve essere notificato dall'ente o dal soggetto privato al provveditore agli studi o al sovrintendente regionale per la scuola, sessanta giorni prima dell'apertura; entro il medesimo termine il provveditore o il sovrintendente regionale per la scuola possono disporre accertamenti o controlli e devono comunicare al richiedente l'avvenuta iscrizione dell'inizio dell'attività in un apposito albo.

2. Contro il diniego di iscrizione ai rispettivi albi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

ART. 8.

(Iniziativa della regione).

1. Le regioni hanno facoltà di istituire istituzioni scolastico-educative di formazione professionale che rilasciano attestati riconosciuti dagli uffici di collocamento purché rispondenti alle esigenze socio-economiche della regione stessa.

2. Le regioni hanno altresì facoltà di autorizzare soggetti privati ad istituire istituzioni scolastico-educative di formazione professionale, senza oneri per la regione ed ogni altro ente pubblico.

3. La presente legge si applica alle scuole e ai corsi di formazione professionale già autorizzati dalle regioni su richiesta di soggetti privati.

4. Le scuole autorizzate dalla regione ed istituite da imprese e da altri enti economici privati per i propri dipendenti in servizio o di prevedibile assunzione sono soggette all'osservanza delle norme in vigore per quanto riguarda le prescrizioni sanitarie, edilizie, la prevenzione e l'assicurazione ed all'ottemperanza delle norme contrattuali e legislative sulla tutela degli studenti lavoratori.

ART. 9.

(Elenco nazionale).

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale è istituito l'elenco nazionale delle istituzioni scolastico-educative iscritte agli albi presso i provveditori agli studi o i sovrintendenti regionali. Essi comunicano al Ministero della pubblica istruzione ogni nuova iscrizione o annotazione di variazioni nell'ambito delle proprie competenze.

2. Le istituzioni scolastico-educative che ottengono la parità contestualmente alla procedura di apertura e le altre eventualmente istituite per iniziativa dello Stato in base a norme speciali sono iscritte d'ufficio nell'elenco nazionale e negli albi locali, su informazione dell'autorità competente.

3. L'elenco nazionale delle istituzioni scolastico-educative non statali è diviso in due sezioni, rispettivamente per le scuole con valore legale e per le scuole autorizzate. L'elenco è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta Ufficiale* trenta giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. Sono istituiti elenchi parziali regionali e provinciali pubblicati a cura delle regioni e delle province. Gli elenchi comprendono inoltre le istituzioni scolastico-educative istituite da altri enti pubblici.

ART. 10.

(Vigilanza).

1. Il Ministero della pubblica istruzione, attraverso i propri organi centrali e periferici, e le regioni attraverso gli assessorati per la scuola, vigilano sul buon funzionamento delle istituzioni scolastico-educative iscritte ai rispettivi albi, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse delle famiglie e degli studenti. A tal fine possono disporre accertamenti e controlli per verificare che permangano nel tempo le condizioni iniziali previste

per l'apertura fissate dall'articolo 6 e quelle richieste in caso di concessione della parità contestuale all'autorizzazione all'apertura.

2. È altresì compito del Ministro della pubblica istruzione, delle regioni e degli altri organi dello Stato che hanno autorizzato l'apertura di istituzioni scolastico-educative, vigilare sulla loro attività pubblicitaria, accertandone la compatibilità col tipo di attività svolta e con i programmi didattici predisposti.

ART. 11.

(Obblighi dei gestori).

1. È vietato lo svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastico-educative in violazione dell'articolo 7. In tale ipotesi, le autorità competenti indicate al medesimo articolo 7 ne dispongono l'immediata chiusura. Il responsabile è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra un minimo di lire un milione e un massimo di lire dieci milioni.

2. Il provveditore agli studi o il sovrintendente regionale per la scuola, ove accertino la carenza di alcune delle condizioni denunciate dal richiedente ai sensi dell'articolo 6, stabiliscono un congruo termine entro il quale il richiedente può provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, dispongono la chiusura dell'istituzione con provvedimento motivato. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide entro sessanta giorni.

ART. 12.

(Ordinamento interno).

1. L'ordinamento interno delle istituzioni scolastico-educative non statali è predisposto dal soggetto privato gestore con apposito regolamento di istituto.

2. Le istituzioni scolastico-educative, comprese quelle gestite dalle regioni o da altri organi dello Stato, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati fra le rappresentanze imprendito-

riali e quelle dei lavoratori, e depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale dipendente.

3. La mancata ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di lire un milione e un massimo di lire dieci milioni.

4. Per gli studenti lavoratori la frequenza alle istituzioni scolastiche di qualunque tipo, comprese quelle istituite dalle regioni o da altri organi dello Stato, comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed ogni altra agevolazione prevista dai contratti collettivi di lavoro.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può con proprio decreto dichiarare validi, ai fini dell'assunzione in determinati impieghi pubblici e privati e per la partecipazione ai relativi concorsi, gli attestati di frequenza e di promozione rilasciati da istituzioni scolastiche che preparino a specifiche attività di lavoro o di impiego.

ART. 13.

(Sperimentazioni).

1. Nelle istituzioni scolastico-educative autorizzate ed iscritte agli albi, su proposta dei rispettivi organi di governo, può essere consentita l'effettuazione di sperimentazioni metodologiche e programmatiche. Ogni sperimentazione deve attenersi alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, ed essere approvata dal Ministro della pubblica istruzione che ne stabilisce, con proprio decreto, le modalità, gli sbocchi ed i criteri di verifica.

2. Può altresì essere autorizzata l'apertura di istituzioni scolastico-educative non conformi ai modelli statali, ma con strutture e ordinamenti affini o assimilabili a quelli delle istituzioni statali di ordine e grado corrispondente. In tale ipotesi la

domanda deve essere accompagnata da una relazione che indichi le finalità che l'istituzione si propone di raggiungere, l'elenco delle materie di insegnamento e il relativo orario, i programmi da svolgere ed ogni altro elemento che consenta di individuare le caratteristiche didattico-formative della nuova istituzione. La relativa autorizzazione è rilasciata dai provveditori agli studi previo parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale.

ART. 14.

(Applicabilità della normativa statale).

1. Le norme di legge relative alle istituzioni scolastiche statali che possono essere applicate a tutti i tipi di scuola sono estese alle scuole con valore legale. Il Ministro della pubblica istruzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, determina l'ambito di applicazione delle norme di cui al presente articolo.

ART. 15.

(Sussidi alle scuole materne).

1. Alle scuole materne istituite in località prive di corrispondente scuola statale è concesso un sussidio annuo disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione e rapportato al numero degli alunni ammessi.

2. La concessione del sussidio è subordinata alla condizione che gli insegnanti siano in possesso dei requisiti richiesti per le scuole materne statali e che siano osservate le prescrizioni che la legge stabilisce per le corrispondenti scuole statali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle scuole materne istituite dalle regioni o da altri enti pubblici e dalle rappresentanze diplomatiche all'estero. L'ammontare del sussidio stabilito dall'ente promotore è a carico del rispettivo bilancio e non deve superare l'entità del sussidio fissato dal Ministro della pubblica istruzione per le scuole materne in Italia.

ART. 16.

(Sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per la scuola non statale).

1. In seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione è costituita una sezione per la scuola non statale, di seguito denominata « sezione ». Essa è composta:

- a) dal dirigente generale competente;
- b) da un ispettore centrale designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- c) da un primo dirigente designato dal Ministro per gli affari regionali;
- d) da un rappresentante dei genitori degli studenti di istituzioni scolastico-educative autorizzate e da un rappresentante dei genitori degli studenti di istituzioni scolastico-educative paritarie;
- e) da un rappresentante dei genitori degli studenti delle istituzioni scolastico-educative a vario titolo autorizzate, scelto fra i componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- f) da un rappresentante delle istituzioni scolastico-educative regionali;
- g) da un rappresentante del personale dirigente e docente di istituzioni scolastico-educative non statali scelto fra i membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, designato ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
- h) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali dei gestori di istituti non statali e da un rappresentante dei sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. I rappresentanti dei genitori sono eletti attraverso consultazioni da tenersi in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in quanto applicabili.

3. La sezione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni, con le stesse scadenze previste per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. La sezione di cui al comma 1 deve riunirsi almeno due volte all'anno ed esprime il proprio parere:

a) sulle domande di parità e sui dinieghi;

b) sull'applicazione delle riforme scolastiche introdotte negli ordinamenti statali e comunque applicabili alle scuole non statali;

c) sui ricorsi e sulle sanzioni di cui agli articoli 11 e 12;

d) su ogni disposizione degli organi dello Stato o della regione, che comporti obblighi e prescrizioni di qualunque genere per le istituzioni scolastico-educative non statali;

e) sui piani di studio proposti dalle istituzioni scolastico-educative paritarie che intendano adottare ordinamenti e strutture diverse da quelli dei modelli statali.

ART. 17.

(Imposte e tasse).

1. Le richieste per l'apertura di nuove istituzioni scolastico-educative e gli altri atti ad esse equiparabili sono esenti da bollo e da qualsiasi altro diritto.

2. A seguito dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7 ciascuna istituzione deve corrispondere la tassa fissata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione per diritti di vigilanza, da versare allo Stato per le istituzioni scolastico-educative rientranti nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e alla regione per le altre istituzioni.

3. Sono a carico delle istituzioni scolastico-educative le spese sostenute dagli organi centrali e periferici dello Stato e delle regioni per accertamenti quando ri-

sulti la permanenza nel tempo delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'iscrizione agli albi.

4. A tutte le istituzioni iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'articolo 7 e nell'elenco nazionale di cui all'articolo 9 si applica l'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente all'esonero dal pagamento dell'IVA sulle prestazioni didattiche ed educative rese agli alunni frequentanti.

5. In deroga all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ammessa la detrazione dell'IVA versata ai fornitori di beni e servizi destinati alle necessità di funzionamento delle istituzioni scolastico-educative.

6. L'aliquota IVA su tutti i materiali didattici, sui beni e sui servizi destinati al funzionamento delle istituzioni medesime e di quelle statali è fissata al 2 per cento.

ART. 18.

(Norme transitorie).

1. Tutte le istituzioni scolastico-educative che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di autorizzazione all'apertura, di presa d'atto ministeriale o regionale, di pareggiamento o riconoscimento legale sono iscritte d'ufficio nei rispettivi albi regionali di cui all'articolo 7 e nell'elenco nazionale di cui all'articolo 9.

2. Le istituzioni prive dei requisiti di cui al comma 1 devono richiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale termine può essere prorogato di non oltre centottanta giorni quando l'adeguamento alle norme fissate dalla presente legge imponga cambiamenti di sede o radicali modifiche all'organizzazione dell'istituzione.

CAPO II.

SCUOLE PARITARIE

ART. 19.

(Definizione della parità).

1. La parità scolastica di cui all'articolo 33, quarto comma, della Costituzione comporta il riconoscimento del valore legale degli esami sostenuti ai sensi dell'articolo 24 e degli studi svolti nella scuola paritaria ed è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

3. Possono chiedere la parità:

a) le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto per atto pubblico da un notaio o da altro pubblico ufficiale;

b) le istituzioni gestite da persone fisiche che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, esclusi i dipendenti dello Stato in servizio.

4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, a norma della presente legge, rilascino, nel corso della frequenza scolastica o alla conclusione dei corsi, titoli di studio conformi a quelli rilasciati dai corrispondenti tipi di istituti statali, ovvero dichiarati ad essi equipollenti, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 14. In tal caso il decreto di cui al comma 1 dovrà indicare a quali facoltà universitarie è consentita l'iscrizione.

5. Il pareggiamento delle scuole paritarie può essere richiesto congiuntamente o successivamente alla concessione della parità.

6. La domanda di parità sostituisce a tutti gli effetti la richiesta di autorizza-

zione all'apertura prevista per le istituzioni scolastico-educative di cui al capo I.

ART. 20.

(Condizioni per la parità).

1. La domanda di parità deve essere sottoscritta da chi gestisce la scuola se si tratta di persona fisica, ovvero dal legale rappresentante se si tratta di persona giuridica riconosciuta o dal rappresentante designato dall'accordo dei soci per le associazioni non riconosciute.

2. La domanda di cui al comma 1 è diretta al Ministro della pubblica istruzione e deve essere inoltrata tramite il competente provveditore agli studi che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento espresso anche in relazione ai fabbisogni scolastici previsti dalla programmazione locale.

3. Oltre ai requisiti richiesti per l'apertura delle istituzioni scolastico-educative riconosciute, l'istituzione che chiede la parità deve documentare l'esistenza delle seguenti condizioni:

a) che l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, le attrezzature di laboratorio, delle officine, delle aziende e delle palestre siano adeguati al tipo di attività didattica svolta, anche se si trovino in locali separati dalla sede scolastica ai quali gli alunni possano accedere senza interferenze con il normale svolgimento delle attività didattiche;

b) che nell'istituzione siano svolti i programmi e le esercitazioni, nonché impartiti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento stabilito per il corrispondente tipo di scuola statale o approvato in sede di concessione della parità;

c) che gli alunni di ogni classe siano in possesso del titolo legale per la frequenza della classe a cui sono iscritti;

d) che l'istituzione sia organizzata, strutturata e funzionante in armonia con

le norme generali di legge o di regolamento stabilite per il funzionamento delle scuole statali di tipo corrispondente, nonché con le norme particolari emanate dal Ministro della pubblica istruzione riguardanti le scuole con valore legale;

e) che il personale dirigente e docente sia in possesso degli stessi requisiti richiesti per l'insegnamento nelle scuole statali nonché dell'iscrizione all'albo professionale, salvo quanto previsto dall'articolo 21.

ART. 21.

(Personale direttivo e docente).

1. Nel caso in cui nella sede scolastica dell'istituzione paritaria vi sia carenza di personale dirigente e docente in possesso di abilitazione all'insegnamento, il provveditore può consentire la nomina di laureati che hanno titolo a partecipare ai concorsi di abilitazione per la materia da insegnare. L'incarico è conferito a termine, per un periodo non superiore alla durata dell'anno scolastico.

2. Previo parere favorevole del capo dell'istituto statale e del provveditore, può essere consentita alle istituzioni scolastico-educative paritarie l'utilizzazione di docenti statali di ruolo e non di ruolo in soprannumero o parzialmente occupati nella scuola statale di provenienza, indicando caso per caso il numero massimo di ore.

3. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera didattica e professionale percorsa dai docenti nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

4. I docenti delle scuole paritarie legalmente riconosciute possono accedere ai ruoli dello Stato attraverso il doppio canale di reclutamento, ovvero partecipare ai due concorsi, per esami e per soli titoli, riservati ai precari.

5. È riconosciuta valida l'abilitazione, conseguita con concorsi di primo grado, all'insegnamento negli ultimi due cicli della scuola dell'obbligo.

ART. 22.

(*Scuole non conformate*).

1. La parità può essere chiesta anche per istituzioni scolastiche con struttura e ordinamenti non conformi ai modelli statali, ma rientranti nell'ambito dei vari ordini e gradi dell'ordinamento scolastico statale.

2. Il richiedente deve proporre adeguati piani di insegnamento e documentare le motivazioni del tipo di attività che intende istituire, nonché gli obiettivi formativi, gli strumenti, le attrezzature e i mezzi didattici che intende porre in opera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

3. L'approvazione dei piani di cui al comma 2 è demandata alla sezione di cui all'articolo 16.

ART. 23.

(*Decorrenza*).

1. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico nel quale la domanda è stata presentata, purché l'intera documentazione venga trasmessa entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico stesso. In caso contrario, essa decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo. In tale ipotesi, gli studenti sostengono un esame interno di promozione alla classe successiva, dinanzi a commissioni composte di membri esterni ed interni secondo norme emanate dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Dopo il ricevimento della domanda e la relativa trasmissione al Ministro della pubblica istruzione, il provveditore agli studi dispone l'iscrizione provvisoria della scuola nell'albo regionale di cui all'articolo 7. Da tale data l'istituzione deve ritenersi autorizzata in via provvisoria a tutti gli effetti.

3. Ove la parità non venga concessa la scuola può tuttavia rimanere iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 7 e successivamente essere inserita nell'elenco

nazionale di cui all'articolo 9, purché risultino rispettate le condizioni previste dalla presente legge per l'autorizzazione all'apertura.

ART. 24.

(Conseguenze della parità).

1. La parità determina la piena validità a tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni e dei titoli rilasciati dalla scuola.

2. I candidati esterni che chiedono di iscriversi ad una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità secondo quanto stabilito dalle norme vigenti per le scuole statali.

3. L'istituzione scolastica o educativa paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività delle classi di base e collaterali, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore all'anno scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a emanare con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito ai sensi del comma 3.

5. Nell'accettazione delle domande di candidati esterni all'esame di idoneità di cui al comma 2, l'istituzione scolastica o educativa deve altresì rispettare le seguenti precedenze:

a) candidati che accettano il vincolo della frequenza anche per il successivo anno scolastico;

b) candidati residenti nella sede dove funziona la scuola o in località vicine, particolarmente quando nella sede stessa non funziona una scuola statale dello stesso tipo, e che accettano il vincolo di cui alla lettera a);

c) candidati che siano studenti lavoratori, purché documentino tale qualità

prima dell'inizio degli esami e svolgono la propria attività lavorativa nella località sede dell'istituzione scolastica o educativa o in una località vicina;

d) gruppi di candidati provenienti da una istituzione scolastica o educativa autorizzata, funzionante nella stessa sede o in località vicine, anche se non intendano frequentare nell'anno scolastico successivo.

6. L'idoneità conseguita presso le istituzioni scolastiche o educative paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.

7. La parità determina la piena validità a tutti gli effetti del servizio scolastico prestato dai docenti delle scuole legalmente riconosciute, ovvero la totale equiparazione tra servizio statale e servizio in scuole paritarie.

ART. 25.

(Frequenza scolastica).

1. La frequenza scolastica nell'istituzione scolastico-educativa paritaria è obbligatoria. Sono ammesse assenze giustificate purché entro il limite del 25 per cento dei giorni di lezione stabiliti dal calendario scolastico.

2. È in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate.

ART. 26.

(Commissari governativi).

1. Il Ministro della pubblica istruzione può inviare commissari governativi nelle istituzioni scolastico-educative paritarie-pareggiate e in quelle paritarie che non accolgano domande di ammissione di candidati esterni. In ogni caso può essere designato un solo commissario, qualunque sia il numero degli alunni frequentanti la scuola.

2. Nelle istituzioni scolastico-educative paritarie che tengono sessioni di esami di idoneità ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 può essere inviato un commissario governativo ogni cento candidati esterni o frazioni di cento. In ogni caso il numero dei candidati esterni ammessi a tali esami non può superare i trentacinque studenti per ogni classe programmata per l'anno scolastico successivo e deve essere preventivamente approvato dal competente provveditore agli studi.

3. Il commissario governativo vigila sul pieno rispetto della presente legge e sulla regolarità di tutte le operazioni relative a scrutini ed esami e interviene immediatamente, anche sospendendo le operazioni relative, ove riscontri palesi irregolarità, informandone anche il provveditore agli studi. Il commissario è responsabile verso il Ministro della pubblica istruzione per la rigorosa vigilanza sulla correttezza di tutte le operazioni. Il commissario, in caso di manifesta incapacità o di comportamento non conforme alla natura dei propri compiti, è passibile dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 94 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 27.

(Sanzioni).

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 11, il Ministro della pubblica istruzione può adottare nei confronti delle istituzioni scolastico-educative paritarie e pareggiate le seguenti sanzioni in caso di gravi infrazioni alle norme della presente legge:

a) sospensione della parità per l'anno scolastico successivo a quello in cui la irregolarità è stata accertata;

b) revoca della parità, con effetto dall'anno scolastico successivo;

c) chiusura dell'istituzione. In tal caso il Ministro della pubblica istruzione può designare al governo della scuola un commissario che, a carico della gestione

dell'istituzione, provvede ai necessari adempimenti scolastici e amministrativi fino al termine dell'anno scolastico.

ART. 28.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione prevista dall'articolo 2.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 29, tutte le scuole di cui al comma 1 saranno sottoposte ad ispezione per accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni igienico-tecniche di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

ART. 29.

(Regolamento di esecuzione).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, il regolamento di esecuzione della presente legge, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.